



COMUNE DI RIMINI

Iscrizione nel Registro del Testamento Biologico del Comune di Rimini – Modalità attuative

Dal 15 settembre 2010 i residenti a Rimini potranno depositare la propria dichiarazione di testamento biologico secondo le seguenti modalità:

1. Per avere informazioni ed acquisire la relativa modulistica sul testamento biologico, la persona interessata può rivolgersi **all'Ufficio Relazioni con il Pubblico** (piazza Cavour - piano terra - tel. 0541/704704 – urp@comune.rimini.it – orario: lunedì, mercoledì, venerdì 9-13 / martedì e giovedì 9-17
2. Se matura la volontà di dare corso al proprio testamento biologico occorre prendere appuntamento, direttamente con il funzionario incaricato del Settore Demografico (via Caduti di Marzabotto, - tel. 0541 704796 – orario: da lunedì a venerdì 8-13 / giovedì 8-16 per l'iscrizione nell'apposito Registro e per la conservazione degli atti.
3. Occorre presentarsi all'appuntamento accompagnati dalla persona nominata **Fiduciario** nel proprio testamento biologico **e (facoltativo) dal Supplente del Fiduciario e (facoltativo) dal Testimone**. Il Dichiarante e il suo Fiduciario e, ove previsti il Supplente del Fiduciario e il Testimone, dovranno presentarsi con il proprio documento di identità, in corso di validità, in originale.
4. **Il Testamento biologico, redatto esclusivamente sul modello approvato dall'Amministrazione comunale di Rimini (vedi Delibera Giunta comunale n. 261/2010, deve essere consegnato in busta chiusa**. Prima di consegnare il proprio Testamento biologico in busta chiusa, il Dichiarante deve avere già redatto le copie per sé e per il Fiduciario e, ove previsti, per il Supplente del Fiduciario e per il Testimone.
5. La busta chiusa dovrà contenere, oltre al Testamento biologico, una copia fotostatica dei documenti di identità del Dichiarante e del Fiduciario (e del Supplente Fiduciario e del Testimone, se presenti).
6. I documenti fotocopiati devono essere gli stessi con i quali le persone vengono identificate dal funzionario incaricato del Settore Demografico.
7. La busta già chiusa contenente il Testamento biologico viene numerata e sigillata e lo stesso numero viene annotato sul Registro dei testamenti biologici debitamente predisposto.
8. Il Dichiarante Testatore, di fronte al funzionario del Settore Demografico, compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale si evincono i seguenti e necessari dati:
 - Espressa volontà di consegnare il proprio Testamento biologico;
 - Corretto utilizzo dell'apposita modulistica;
 - Completezza dei documenti inseriti dentro la busta chiusa (Testamento biologico e documenti di identità).
9. Il Fiduciario, di fronte al funzionario incaricato del Settore Demografico, compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara di aver controfirmato il Testamento biologico consegnato dal Dichiarante. Analoga compilazione e sottoscrizione viene effettuata dal Supplente del Fiduciario e dal Testimone, ove previsti.
10. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà vengono numerate con lo stesso numero di quello assegnato alla busta chiusa e spillate esternamente alla busta. Al Dichiarante viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà completa di numero e firma del funzionario incaricato del Settore Demografico come ricevuta di avvenuta consegna.



COMUNE DI RIMINI

11. La busta chiusa e numerata e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà numerate vengono archiviate dal funzionario incaricato del Settore Demografico.

DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

ART. 1 – Premesse

Il Comune in base al comma 2, dell'art. 3, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune di Rimini, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, affermata nell'art. 3 dello Statuto Comunale:

- indirizza la propria attività alla rimozione delle cause di qualsiasi natura che impediscano il pieno sviluppo morale e materiale del cittadino, riconoscendo che la dignità e il valore della persona sono condizioni intrinseche di tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro genere, etnia e età e capacità;
- contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza della collettività nell'ambito delle leggi dello Stato e della Regione.

ART. 2 – Testamento biologico

Il "testamento biologico" (detto anche dichiarazione anticipata di trattamento) è il documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici a cui non intende essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.

La persona che lo redige (dichiarante), utilizzando esclusivamente l'apposito modulo approvato dall'Amministrazione Comunale, nomina un Fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

Il Dichiarante può nominare anche un Fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra indicate qualora il Fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni.

Il testamento biologico può essere eventualmente sottoscritto da un testimone.

Il testamento biologico può essere modificato o revocato dal testatore, in qualsiasi momento, con le stesse modalità di presentazione.

ART. 3 – Soggetti legittimati a presentare il testamento biologico.

Sono soggetti legittimati a presentare il testamento biologico, nelle forme e secondo le modalità previste dal presente regolamento, gli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Rimini, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non siano sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire.

Alla cancellazione anagrafica conseguirà automaticamente la eliminazione dal Registro del Testamento Biologico.

Trascorsi cinque anni dalla eliminazione del registro gli atti depositati saranno eliminati.

ART. 4 – Registro dei Testamenti Biologici. Finalità.

Sulla base dei principi premessi, il Comune di Rimini per promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, istituisce il Registro dei Testamenti

Biologici con la finalità di consentire a tutti i cittadini manifestazioni di volontà, circa le scelte di fine vita quando se ne ravvisi la necessità.

Il Registro ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del fiduciario con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

ART. 5 – Caratteristiche del Registro

Il Registro in forma cartacea deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del testamento biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti.

Il Testatore, il fiduciario, il supplente del fiduciario e il testimone sottoscrittore (opzionale) del testamento biologico dovranno rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000 nella quale daranno atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento. Tale dichiarazione sarà allegata al Registro di cui al presente Regolamento.

Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà ai soggetti di cui sopra l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione e deposito del testamento biologico, riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro.

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

ART. 6 – Modalità di deposito e di iscrizione del Testamento Biologico nel relativo Registro

Per consegnare il proprio testamento biologico, la persona interessata deve prendere un appuntamento telefonico con il funzionario incaricato del Settore Demografico.

Occorre presentarsi all'appuntamento accompagnati dalla persona nominata Fiduciario nel proprio testamento biologico, dall'eventuale sostituto se nominato e dall'eventuale testimone se presente. I soggetti di cui sopra dovranno presentarsi con il proprio documento di identità, in corso di validità, in originale.

Il testamento biologico deve essere redatto sul modello approvato dalla Amministrazione comunale e consegnato in busta chiusa al Settore Demografico del Comune di Rimini.

Prima di consegnare il proprio testamento biologico in busta chiusa, il dichiarante deve avere già redatto le copie per sé e per gli altri sottoscrittori.

La busta chiusa dovrà contenere, oltre al testamento biologico, una copia fotostatica dei documenti di identità del dichiarante e degli altri soggetti di cui sopra. I documenti fotocopiati devono essere gli stessi con i quali le persone vengono identificate.

La busta già chiusa contenente il testamento biologico viene numerata e sigillata con apposizione sui lembi di chiusura della firma del testatore e del fiduciario e lo stesso numero viene annotato sul Registro dei Testamenti Biologici debitamente predisposto.

Il dichiarante, di fronte al funzionario del Comune, compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale si evince:

- la volontà di consegnare il proprio testamento biologico;
- la completezza degli allegati inseriti dentro la busta chiusa (Testamento biologico e documenti di identità).

Gli altri soggetti sottoscrittori (Fiduciario, Sostituto del Fiduciario, Testimone) di fronte al funzionario del Comune, compilano e sottoscrivono la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,

nella quale dichiarano di aver controfirmato il Testamento biologico consegnato dal dichiarante. Le dichiarazioni di atto di notorietà vengono numerate con lo stesso numero di quello assegnato alla busta chiusa e spillate esternamente alla busta. Al dichiarante viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione dell'atto di notorietà completa di numero e firma del funzionario del Comune come ricevuta di avvenuta consegna. La busta chiusa e numerata e le dichiarazioni di atto di notorietà numerate vengono archiviate dal funzionario incaricato del Settore Demografico.

ART. 7 – Soggetti che possono prendere visione del testamento

Il registro non è pubblico. Possono prendere visione del testamento contenuto nel registro, il dichiarante, e se indicati dal dichiarante nell'atto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il medico di famiglia del dichiarante, i medici che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e il supplente del fiduciario e il testimone, se nominati.

ART. 8 – Norma di prima applicazione.

Il Settore Demografico in fase di prima applicazione, provvederà ad informare i soggetti, che abbiano già presentato al Sindaco dichiarazione anticipata di volontà, per conformarle alla procedura introdotta con il presente regolamento.